

# **COMUNE DI SEGARIU**

## **Provincia Del Sud Sardegna**

### **DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 36 del 30-12-19

**Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 10:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>FENU ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>ARDU MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>LAI ALEX</b>	<b>P</b>	<b>PINNA SARA</b>	<b>A</b>
<b>OLLA VENERANDA</b>	<b>P</b>	<b>SERRA SISINNIO</b>	<b>P</b>
<b>PISTIS ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>MADEDDU NICOLA</b>	<b>A</b>
<b>SILENU KATIA</b>	<b>A</b>	<b>ANNIS ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>CADDEU GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>SIMBULA GIORGIO</b>	<b>A</b>
<b>SILENU MARIA LAURA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario Comunale SOGOS DR. GIORGIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### ILLUSTRA la proposta il Sindaco Sig. FENU ANDREA

PREMESSO che sulla proposta oggetto della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del responsabile amministrativo e di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario. ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette,

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo

all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto proprio atto N°33 del 29.9.2017 avente per oggetto *“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100, RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.”* con il quale:

- si approvava la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Segariu alla data del 23 settembre 2016 ed in particolare di autorizzare il mantenimento della partecipazione nella Società GAL MARMILLA;

- Mentre con riferimento al CISA Service Srl, si deliberava di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Segariu in quanto non strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ENTE, secondo la fattispecie della lettera a) comma 2 dell'art. 4 del TUPS;

Visto proprio atto N°35 del 26.11.2018 con la quale *con riferimento al CISA Service Srl, prevedeva di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Segariu entro il 29.9.2019*

*Dato atto che la procedura di alienazione delle quote detenute non è andata a buon fine in quanto nessun socio della medesima società ha aderito alla cessione delle azioni del comune, così come risulta dalla determina dell'Ufficio di ragioneria n 86 del 8.10.2019;*

*dato atto pertanto che il Consiglio Comunale può deliberare il recesso dalla società CISA SERVICE ai sensi dell'art. 2473 del codice civile e dell'art. 12 dello statuto del consorzio CISA SERVICE SRL.*

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

(Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

**Il Presidente** quindi pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su  
estesa **proposta di deliberazione**, che ottiene il seguente esito di voto:

<b>Consiglieri Presenti</b>	<b>= 9</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>= 9</b>
<b>Consiglieri Astenuti</b>	<b>= 0</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>= 0</b>

## **DELIBERA**

**I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data odierna accertandole** come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**II. di mantenere la partecipazione nella Società consortile G.A.L. Marmilla, per la seguente motivazione:**

La sottoscrizione societaria trova fondamento nella partecipazione dell'Ente al Programma di Iniziativa Comunitaria mirante a favorire lo sviluppo delle aree rurali europee, per il quale era necessario che i soggetti interessati si costituissero in G.A.L. I GAL sono vere e proprie agenzie di sviluppo locale nate da un partenariato locale pubblico e/o privato. L'intervento si concretizza negli Stati membri attraverso la predisposizione di programmi operativi a livello regionale e di Piani di Azione Locale (PAL) nell'ambito dei singoli ambiti territoriali. Il PAL si compone di misure e di sottomisure così articolate: assistenza tecnica allo sviluppo rurale; promozione del turismo rurale; valorizzazione in loco e commercializzazione dei prodotti agricoli, silvicoli e della pesca; tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita; sostegno all'artigianato, alle piccole imprese, alla creazione di servizi zonali; rivalutazione dell'identità e della cultura locale; formazione professionale. L'iniziativa è stata introdotta con la Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 180/12 del 15 giugno 1994 a norma dell'art. 11 del Regolamento CEE n. 2082/1993. Il programma operativo della Regione Sardegna è stato adottato con la decisione della Commissione della Comunità Europea 1308/1 del 14

novembre 1995. A livello locale il programma può essere promosso da Comuni, Comunità Montane, enti pubblici, soggetti privati, associazioni, singoli privati. Questi si costituiscono in Gruppo di Azione Locale (GAL) per la predisposizione e attuazione dei Piani di Azione Locale.

**III.** Di prendere atto, *con riferimento al CISA Service Srl, che è andata deserta la procedura di alienazione delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Segariui così come risulta dalla determinazione del servizio finanziario n. 86 del 8.10.2019.*

**IV.** *Di attivare pertanto, il recesso dalla società CISA SERVICE ai sensi dell'art. 2473 del codice civile e dell'art. 12 dello statuto del consorzio CISA SERVICE SRL.*

**V.** di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione *con argomento da porsi all'ODG del consiglio comunale;*

**VI.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**VII.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

**XIII.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente, stante l'urgenza del procedere, il **Consiglio Comunale**, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente unanime esito proclamato dal Presidente con:

<b>Consiglieri Presenti</b>	<b>9</b>
<b>Consiglieri Astenuti</b>	<b>0</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>9</b>

**Voti contrari            0**

**D E L I B E R A**

**DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**



**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-12-2019

Il Responsabile del servizio  
**Ardu Mario**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 24-12-2019

Il Responsabile del servizio  
**Ardu Mario**

DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
FENU ANDREA

II SEGRETARIO COMUNALE  
SOGOS DR. GIORGIO

---

SI CERTIFICA che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art.124 del medesimo T.U..

Segariu, 08-01-2020

Il Segretario Comunale  
SOGOS DR. GIORGIO

---

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)
- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell'art. 134, c.3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Segariu,

Il Segretario Comunale  
SOGOS DR. GIORGIO

---